



# Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

## Modifica del 27 maggio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2000<sup>1</sup> sugli esplosivi è modificata come segue:

*Art. 58a* Esonero dall'obbligo di partecipare a una formazione complementare durante la pandemia di COVID-19

L'obbligo di cui all'articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione complementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare l'ultima volta dopo il 31 dicembre 2014.

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 alle ore 00.00<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Si applica fino al 27 gennaio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

27 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 941.411

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

